

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
(Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2006)

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri per la concessione delle erogazioni previste dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le erogazioni da parte del Comune.
3. I provvedimenti di attribuzione dei vantaggi economici devono essere ispirati al principio di responsabilizzazione del beneficiario nel corretto utilizzo delle risorse economiche, strumentali e/o strutturali attribuite.

Articolo 2

Ambito di Applicazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione delle erogazioni previste dall'art. 1 del presente regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, afferiscono:
 - a) attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio e di emarginazione e socio - sanitario;
 - b) attività di educazione e formazione;
 - c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e della tradizione;
 - d) attività culturali e scientifiche;
 - e) attività nel campo dello sport, ricreative e del tempo libero;
 - f) attività di protezione civile;
 - g) sviluppo economico;
 - h) attività di tutela dell'ambiente;
 - i) attività di utilità sociale.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi nonché le agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché l'utilizzo di strutture e/o la gestione di attività mediante la stipula di apposite convenzioni.

Articolo 3

Destinatari

1. La concessione dell'erogazione prevista dall'art.1 del presente regolamento, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a favore della popolazione del Comune;
 - b) di enti privati, comitati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitino, prevalentemente, le loro attività in favore della popolazione del Comune e/o che effettuano iniziative;

c) di soggetti privati che realizzano attività, iniziative e progetti di particolare interesse per la comunità locale ovvero che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 4

Istanze

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato nonché ogni altra notizia ed informazione utile ai fini di una sua corretta valutazione.

Articolo 5

Modalità di Concessione

1. I contributi in relazione alla natura del soggetto richiedente e/o delle settore di riferimento sono concessi sulla base di uno o più dei parametri sotto elencati :

- a) attinenza e coerenza con i programmi comunali;
- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- c) rilevanza territoriale;
- d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- e) entità del contributo e realizzazione della iniziativa stessa ;
- f) assenza di fini di lucro in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.

2. La concessione dei contributi alle persone che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2, lettera a) del presente regolamento è disposta in relazione ai seguenti aspetti:

- l'assenza di redditi ovvero il possesso di reddito del nucleo familiare inferiore alla misura della pensione sociale erogata dall'INPS;
- la presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili;
- lo stato di disoccupazione;
- l'effettivo stato di bisogno da accertarsi nei modi e nelle forme di legge da parte dei servizi sociali dell'Ente.

Art. 6

Modalità di erogazione dei contributi

1. La liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base della relazione e del rendiconto debitamente sottoscritti presentati dal soggetto cui è stata disposta la concessione del contributo.

2. Il Comune si riserva di richiedere la documentazione comprovante le spese.

3. La corresponsione dei contributi in ogni caso non potrà mai essere superiore alla spese totale risultante dal rendiconto.

Art. 7

Decadenza

1. I soggetti assegnatari dei contributi decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;

- b) non venga presentato il consuntivo nei modi e tempi richiesti;
- c) siano intervenute sostanziali modifiche dell'attività o iniziativa.

2. L'accertamento delle attività e iniziative in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

Art. 8 ***Cumulo di contributi***

1. Allo stesso soggetto non può essere concesso più di una provvidenza comunque denominata per la stessa iniziativa né per le iniziative riferite alla manifestazione già finanziata.

Articolo 9 ***Contributi per attività ordinarie di enti pubblici e privati e le associazioni***

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale e/o stagionale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo, oltre al bilancio preventivo e al programma per il nuovo anno, deve essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere sottoscritti dal soggetto richiedente se persona fisica o dal legale rappresentante negli altri casi.

Articolo 10 ***Contributi finalizzati a specifiche attività e progetti***

1. Per i soggetti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione, iniziativa o progetto dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza deve inoltre essere corredata da dichiarazione dalla quale risultino i mezzi che finanziano la quota d'intervento del richiedente, nella manifestazione o iniziativa.

2. Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività o singola iniziativa e della realizzazione del progetto per il quale è stata disposta la concessione del contributo ed a presentazione del relativo rendiconto.

Articolo 11 ***Patrocinio***

1. Il patrocinio ovvero l'adesione e il sostegno dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni, iniziative, progetti diretti ad integrare e arricchire le iniziative programmate a livello cittadino dei settori di attività elencati all'art. 2, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.

2. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 12 ***Attività Sportive***

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

Articolo 13 ***Esclusioni e rapporti***

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi in cui tra i membri degli organi amministrativi del soggetto beneficiario ne facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti, può disporre la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 14 ***Concessione di vantaggi economici***

1. Per la realizzazione di iniziative e/o attività comprese nel presente Regolamento, può essere richiesta l'esenzione e/o il pagamento parziale delle tariffe, ove stabilite, per la concessione di locali, spazi,

strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà comunale, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'esenzione e/o il pagamento parziale è determinata nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 15

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. L'Amministrazione cura la tenuta dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al D.P.R. 7.4.2000, n° 118 con le modalità ivi previste.

Articolo 16

Contributi previsti da leggi o regolamenti

1. La concessione di contributi previsti da Leggi nazionali o regionali o da altro Regolamento comunale è regolata dalle norme degli stessi e dai decreti di attuazione anche in deroga alla disciplina del presente Regolamento.

Articolo 17

Abrogazione di norme

1. E' abrogato il regolamento per la concessione di sovvenzione e contributi approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 27 febbraio 1991 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.